

**STATUTO**  
**"CAMBIANO LEASING S.P.A."**

Articolo 1

Denominazione

È costituita una società per azioni con la denominazione "CAMBIANO LEASING S.p.A."

La società fa parte del Gruppo Bancario Cambiano. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per assicurare il rispetto della disciplina di vigilanza, inclusa l'esecuzione dei provvedimenti di carattere generale e particolare impartiti dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo Bancario Cambiano. Gli amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse.

Articolo 2

Sede

La sede legale della società è in Empoli.

La società potrà istituire ed abolire sedi secondarie sia in Italia che all'estero. Il trasferimento della sede legale o di una delle sedi secondarie nell'ambito dello stesso Comune è comunque di competenza dell'organo amministrativo.

Articolo 3

Oggetto

1. La società ha per oggetto l'attività di locazione finanziaria di beni mobili, immobili ed immateriali.

La società può, altresì, svolgere tutte le attività strumentali e connesse a quelle di locazione finanziaria.

A tal fine può acquistare, vendere, permutare, costruire anche a mezzo terzi, beni mobili, immobili ed immateriali.

Inoltre la società, quando siano necessarie, utili e/o opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale potrà:

a) acquistare e cedere brevetti connessi con i beni mobili, immobili ed immateriali;

b) partecipare alla costituzione di società nonché acquistare e cedere - ma non per il collocamento - partecipazioni sociali di minoranza in società aventi oggetto strettamente connesse allo scopo sociale, nel rispetto della normativa di vigilanza;

c) effettuare operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie.

È espressamente esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma.

Articolo 4

Durata

La società avrà durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione assembleare.

Articolo 5

Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 10.000.000,00 (diecimilioni e zero cent), diviso in n. 100.000 (centomila) azioni del valore nominale di euro 100,00 (cento e zero cent) ciascuna.

In caso di aumento del capitale sarà riservato il diritto di opzione agli azionisti, secondo quanto disposto dall'art. 2441 c.c.

#### Articolo 6

##### Trasferimento delle azioni

Il trasferimento delle azioni è subordinato al diritto di prelazione spettante ai soci.

Il socio che intende trasferire a soci o a terzi proprie azioni deve comunicare tale suo intendimento al presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata a.r. indicante: il numero delle azioni da trasferire, le modalità di pagamento e le generalità dell'eventuale acquirente ed il prezzo in vendita.

Entro i trenta giorni successivi al ricevimento, il presidente dovrà, sempre con lettera raccomandata a.r. riferire ai soci quanto a lui comunicato.

I soci dovranno rispondere al presidente entro i successivi trenta giorni e comunicare se sono disposti ad acquistare le azioni poste in vendita alle condizioni indicate.

La comunicazione dovrà essere effettuata ad ognuno dei soci, per tante azioni quante corrispondono, in termini proporzionali, alla rispettiva partecipazione nella società.

Per le comunicazioni vale quanto risulta dal libro soci, sia per il domicilio, sia per le partecipazioni. È pertanto onere dei soci chiedere le dovute iscrizioni e le intervenute modifiche.

Qualora alcuni soci non rispondano nel termine suddetto, le azioni inoptate debbono essere nuovamente offerte, con gli stessi termini, ai soci che hanno accettato.

In caso rimangano azioni inoptate anche dopo tale seconda offerta, o nel caso che nessuno dei soci abbia risposto alla prima offerta, il presidente dovrà convocare senza indugio l'assemblea dei soci per proporre a questa l'acquisto di azioni proprie ai sensi e nei termini della disciplina applicabile e previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

Qualora l'assemblea non delibere l'acquisto, oppure lo delibere in misura minore, le azioni risultanti non acquistate potranno essere trasferite a terzi; come potranno essere trasferite a terzi le azioni eventualmente eccedenti il limite quantitativo imposto dalla disciplina applicabile.

#### Articolo 7

##### Obbligazioni

L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

#### Articolo 8

##### Strumenti finanziari

La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

#### Articolo 9

## Recesso

Il diritto di recesso è riconosciuto ai soci in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo nei termini e alle condizioni di cui all'art. 2437 - bis c.c.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso ai sensi dell'art. 2437 - ter c.c..

## Articolo 10

### Convocazione dell'assemblea

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia.

Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno e l'ora della seconda convocazione.

L'assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o anche a mezzo Posta Elettronica Certificata almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

## Articolo 11

### Legittimazione a partecipare all'assemblea ed a votare

I soci devono esibire i propri titoli (o certificati) al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee.

## Articolo 12

### Procedimento assembleare

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

In particolare, l'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento

ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

#### Articolo 13

##### Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria sono costituite e deliberano con le maggioranze previste dalla legge.

#### Articolo 14

##### Organo amministrativo

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, a seconda di quanto volta per volta deciso dall'assemblea che lo nomina.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati e, successivamente, sino a che non entrino in carica i loro successori.

Gli amministratori avranno diritto agli emolumenti che saranno stabiliti dall'assemblea, oltre al rimborso delle spese sostenute per doveri d'ufficio.

#### Articolo 15

##### Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un vice presidente. Il presidente ha la firma e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di dimissioni, assenza o impedimento del presidente adempie le sue funzioni il vice presidente.

Il Consiglio può nominare un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale che, iscritto in apposito libro, deve essere firmato dal presidente o da chi lo sostituisce e dal segretario.

Il libro dei verbali e gli estratti del medesimo, dichiarati conformi dal presidente, fanno prova delle riunioni del Consiglio e delle deliberazioni assunte.

#### Articolo 16

##### Delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente, o in sua assenza il vice presidente, lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio Sindacale. La convocazione è fatta con idoneo mezzo almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché degli argomenti da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito anche senza le formalità di cui sopra, sempre che vi sia la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci effettivi.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

In particolare, le riunioni devono svolgersi con modalità tali che tutti

coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità delle riunioni non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

#### Articolo 17

##### Competenza e poteri dell'organo amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea dei soci.

Sono inoltre attribuite alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

#### Articolo 18

##### Organi delegati

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, può delegare, in tutto o in parte, le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti.

In particolare, le norme per la composizione ed il funzionamento dello stesso sono le seguenti.

1- Esso è composto da due componenti del Consiglio di Amministrazione, nominati dallo stesso Consiglio. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo

2- Il Comitato sceglie tra i suoi membri il presidente, se questo non è nominato dal Consiglio.

3- Il Direttore, se nominato, ha il potere di proposta in seno al Comitato.

4- Le riunioni sono convocate con mezzo idoneo almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo. Le riunioni saranno ritenute valide con la presenza di entrambi i membri del Comitato.

5- Delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato deve essere redatto verbale che, iscritto in apposito libro, deve essere firmato da entrambi i membri del Comitato.

Il libro dei verbali e gli estratti del medesimo, dichiarati conformi dal presidente, fanno prova delle riunioni del Comitato e delle deliberazioni assunte.

6 - Alle riunioni del Comitato possono assistere i sindaci.

7 - Il Comitato Esecutivo riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche.

8 - Al pari di quelle del Consiglio di Amministrazione le riunioni del Comitato Esecutivo potranno svolgersi anche in più luoghi, contigui o

distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

In particolare, le riunioni devono svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità delle riunioni non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

#### Articolo 19

##### Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. la perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 12 del presente statuto.

#### Articolo 20

##### Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è affidata ad un Revisore legale ovvero una società di revisione iscritto nell'apposito registro, nominato dall'assemblea dei soci, su proposta motivata del collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore per l'intera durata dell'incarico.

Il revisore legale svolge l'incarico secondo quanto previsto dalla legge.

Al revisore si estendono gli obblighi di cui all'articolo 52, 2° comma, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

#### Articolo 21

##### Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

#### Articolo 22

##### Utili

Gli utili risultanti dal bilancio saranno ripartiti come in appresso:

a) sarà prelevata una somma non inferiore al 20% (venti per cento) per la costituzione del fondo di riserva legale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2428 c.c.;

b)il 40% (quaranta per cento) sarà accantonato a fondo riserva straordinaria;

c)il residuo sarà distribuito agli azionisti in proporzione alle azioni possedute, salvo che l'assemblea deliberi particolari destinazioni.

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato con le modalità stabilite dall'assemblea dei soci.

#### Articolo 23

##### Scioglimento della società

In caso di scioglimento della società per qualsiasi causa, l'assemblea degli azionisti nominerà, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, uno o più liquidatori, anche estranei alla società stabilendone il compenso e determinando le modalità della liquidazione.

#### Articolo 24

##### Disposizioni generali

Il domicilio dei soci nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro dei soci.

Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.